



DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato – signora (OMISSIS)

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto del Segretario generale Repertorio: 701-29/09/2023, con il quale è stata disposta la proroga del contratto a tempo determinato della signora (OMISSIS), a decorrere dal 4 ottobre 2023 e fino al 30 aprile 2024 compreso in attesa di verificare la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato del concorso pubblico di operatore giudiziario/ operatrice giudiziaria, la cui graduatoria è stata approvata dalla Giunta regionale con delibere di data 7 giugno 2023 e 13 settembre 2023, da assegnare all'Ufficio del Giudice di Pace di Trento;

Vista la nota Protocollo: RATAA/0026021/29/09/2023-I della Dirigente della Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace che conferma, fra l'altro, l'esigenza di assegnare due unità di personale della posizione economico-professionale B1 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Trento;

Accertato che come richiesto dalla Dirigente della Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace con la nota sopra indicata, con decreto del Segretario generale Repertorio: 746-12/10/2023, è stata disposta, fra l'altro, l'assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Trento di un vincitore / una vincitrice e di un idoneo / una idonea del concorso pubblico di operatore giudiziario / operatrice giudiziaria, posizione economico-professionale B1, con decorrenza rispettivamente 2 novembre 2023 e 3 giugno 2024;

Visto il decreto del Segretario generale Repertorio: 105-07/02/2024, con il quale è stata disposta la presa d'atto della rinuncia all'assunzione dell'idoneo / dell'idonea assegnato all'Ufficio del Giudice di Pace di Trento;

Visto da ultimo la nota Protocollo: RATAA/0003195/31/01/2024-A, con la quale il Giudice di Pace coordinatore dell'Ufficio di Trento, fa presente le esigenze di servizio, chiedendo, fra l'altro, la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della signora (OMISSIS), assunta nella posizione economico-professionale B1;

Ritenuto, al fine di garantire le esigenze di servizio esistenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Trento e per non disperdere la professionalità, di procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno, della signora in oggetto per due mesi a decorrere dal 1. maggio 2024 e fino al 30 giugno 2024, in attesa di verificare la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato del concorso pubblico di operatore giudiziario / operatrice giudiziaria, la cui graduatoria è stata approvata dalla Giunta regionale con delibere di data 7 giugno 2023 e 13 settembre 2023;

Vista la nota Protocollo: RATAA/0008335/20/03/2024-A , con la quale la signora in oggetto dichiara la propria disponibilità alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno 2024;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2010, n.4, ed in particolare l'art. 2, comma 7, lettera d) come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, che fissa il limite massimo per le assunzioni a tempo determinato (20% dei posti vacanti alla data del 1. gennaio di ogni anno);

Visto l'atto di gestione del personale del Segretario Generale Repertorio: 512-11/12/2023, con il quale si è determinato, fra l'altro, con decorrenza 1. gennaio 2024, il contingente massimo del personale che può essere assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023;

Tenuto conto che l'art. 33 sopra indicato disciplina le modalità e i casi di assunzione a tempo determinato, ed in particolare il comma 2, lettera c), dispone che l'Amministrazione regionale può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per coprire le eventuali momentanee carenze che si determinano a seguito dell'accoglimento delle richieste di trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale;

Preso atto che, a decorrere dal 1. gennaio 2024 il contingente massimo per assunzioni di personale a tempo determinato nei profili professionali ricompresi nelle posizioni economico B1 – B2 – B2S è pari a ore 214, 108 delle quali occupate alla data odierna;

Visto l'art. 7-quater, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, introdotto dall'art. 7 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione e che tale limite va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa e non si applica, fra l'altro, ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente;

Preso atto che, nel quinquennio precedente la data di proroga, la signora in oggetto ha prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione regionale con le mansioni di operatrice B1 per complessivi 24 mesi e 27 giorni;

Ritenuto quindi di procedere alla proroga del contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora in oggetto, per due mesi a decorrere dal 1. maggio 2024 e fino al 30 giugno 2024 in attesa di verificare la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato del concorso pubblico di operatore giudiziario/ operatrice giudiziaria, la cui graduatoria è stata approvata dalla Giunta regionale con delibere di data 7 giugno 2023 e 13 settembre 2023;

Visto l'art. 29, comma 2, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni, riguardante alcune disposizioni applicabili al personale assunto in servizio a tempo determinato in particolare il periodo di preavviso, in caso di dimissioni, pari a giorni 10 di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2022, n. 2, concernente le *“Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale”*;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 11 agosto 2023, *“Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026”*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 157 di data 11 agosto 2023, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 - 2026";

Accertata la disponibilità di fondi sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

dispone

- di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora (OMISSIS), per due mesi a decorrere dal 1. maggio 2024 e fino al 30 giugno 2024 in attesa di verificare la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato del concorso pubblico di operatore giudiziario/ operatrice giudiziaria, la cui graduatoria è stata approvata dalla Giunta regionale con delibere di data 7 giugno 2023 e 13 settembre 2023.

La dipendente in oggetto continuerà a prestare servizio presso Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace - Ufficio del Giudice di Pace di Trento, con mansioni corrispondenti al profilo professionale di operatrice e l'attribuzione del trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B1 – livello iniziale.

Alla stessa saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.

In caso di recesso il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e' tenuto ad un preavviso pari a 10 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati sui corrispondenti capitoli della stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'articolo 28, comma 4 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

LA SEGRETARIA GENERALE
dott.ssa Antonella Chiusole
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).